

REGOLAMENTO (CEE) N. 3053/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1992

che proroga per la seconda volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2936/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2991/92⁽⁴⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali; che i

motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere temporaneamente questa misura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo del prelievo all'importazione per i cereali di cui al codice NC 1007 00 90 è sospesa a decorrere dal 23 ottobre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 293 del 9. 10. 1992, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 15.